

ATTIVITA' DI SEGNALAZIONE E CONSULTIVA

AS1128 - COMUNE DI GALLARATE (VA) - DISTRIBUZIONE DI ACQUA PUBBLICA REFRIGERATA, NATURALE E GASSATA, MEDIANTE EROGATORI

Roma, 13 marzo 2014

Comune di Gallarate

L'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato, nella propria riunione del 27 febbraio 2014, ha deliberato di esprimere il proprio parere ai sensi dell'articolo 21-bis della legge 10 ottobre 1990, n. 287, così come introdotto dal decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, relativamente al contenuto degli atti con cui il Comune di Gallarate ha ostacolato ingiustificatamente l'esercizio dell'attività di vendita di acqua depurata e refrigerata sul territorio del Comune. In particolare, si tratta del Provvedimento di avvio del procedimento per la rimozione di un manufatto "Casetta dell'acqua" presso l'impianto di distribuzione di carburanti in via Cappuccini n. 40513 del 13 novembre 2013 e degli atti presupposti, con particolare riferimento alla Deliberazione di Giunta Comunale di Gallarate n. 170 del 14 ottobre 2013, recante "*Installazione di alcuni punti di distribuzione di acqua pubblica refrigerata, naturale e gassata, mediante erogatori chiamati "cassette dell'acqua" installabili su aree pubbliche nel territorio del Comune di Gallarate*" e di qualsiasi altro atto non conosciuto.

Con il provvedimento n. 40513 del 13 novembre 2013 il Comune di Gallarate ha avviato il procedimento per la rimozione di un manufatto cd. "Casetta dell'acqua" realizzato dalla società Le Vie Pure S.r.l. presso un impianto di distribuzione di carburanti sito nel territorio del Comune, ritenendo, in particolare, che "*la vendita al pubblico di acqua deve considerarsi in contrasto con le previsioni del locale regolamento dell'acquedotto [...]*". Tale contestazione deve ritenersi logicamente connessa alla precedente Deliberazione della Giunta comunale di Gallarate n. 170 del 14 ottobre 2013 che ha demandato "*alla società AMSC S.p.A., attuale soggetto affidatario del servizio idrico integrato, la realizzazione dell'iniziativa di fornitura di acqua pubblica refrigerata, naturale e gassata mediante erogatori chiamati cassette dell'acqua*". Il provvedimento in oggetto, in particolare, rimette alla società AMSC S.p.A., che gestisce il servizio idrico integrato nel territorio del Comune di Gallarate, l'installazione di "*alcuni punti di distribuzione, per offrire la possibilità di fornire acqua pubblica refrigerata, naturale e gassata mediante erogatori chiamati Casette dell'acqua*".

L'Autorità, sul punto, intende svolgere le seguenti considerazioni.

Gli atti richiamati in premessa integrano una violazione dei principi a tutela della concorrenza e, in particolare, del principio di libertà di accesso ed esercizio delle attività dei servizi ex art. 10 del Decreto Legislativo n. 59/10 di "*attuazione della Direttiva 2006/123/CE relativa ai servizi nel mercato interno*" (cd. Direttiva servizi) e del principio ex art. 106 TFUE, nella misura in cui sembrano impropriamente ricondurre l'attività di erogazione di acqua microfiltrata, refrigerata e addizionata con anidride carbonica nel novero dei servizi pubblici e, in particolare, nel novero dei servizi afferenti al servizio idrico integrato, riservandone di conseguenza l'esercizio in regime di esclusiva alla società AMSC S.p.A. che gestisce il servizio idrico integrato nel Comune di Gallarate.

Ed infatti, l'erogazione di acqua microfiltrata, refrigerata e addizionata con anidride carbonica alimentare non sembra riconducibile ai servizi tipici del servizio idrico integrato, che l'art. 141, comma 2, del Decreto Legislativo n. 152/06¹ qualifica come servizio pubblico locale di rilevanza economica e strumentale alla garanzia del livello minimo essenziale relativo al diritto all'acqua consistente "[nel]l'*insieme dei servizi pubblici di captazione, adduzione e distribuzione di acqua ad usi civili, di fognatura e di depurazione delle acque reflue*".

L'aspetto preminente di tale attività appare eccedere sia la mera "*distribuzione di acqua a usi civili*" sia la mera attività di vendita di acqua potabile e caratterizzarsi, piuttosto, per la resa del servizio commerciale aggiuntivo di affinamento tramite microfiltrazione, refrigerazione ed eventuale carbonatura con anidride carbonica alimentare. Questo processo, infatti, permette di differenziare il prodotto finale offerto giustificando, di conseguenza, il corrispettivo richiesto dal gestore delle cd. "case dell'acqua" per la sua erogazione, proprio in ragione del miglioramento che apporta alle caratteristiche dell'acqua di acquedotto.

La prospettata ricostruzione della natura del servizio di erogazione di acqua microfiltrata, refrigerata e addizionata con anidride carbonica trova, del resto, conferma nella nota trasmessa dal Ministero della Salute agli assessorati regionali alla sanità, in cui è precisato espressamente che: "*l'attività in parola si configura come somministrazione di bevande e, pertanto, i relativi gestori assumono la veste di operatori del settore alimentare [...]*"² (enfasi aggiunta).

In considerazione della diversa natura del servizio di erogazione di acqua microfiltrata, refrigerata e addizionata con anidride carbonica rispetto alle attività riconducibili alla gestione del servizio idrico integrato, deve ritenersi che esso debba essere gestito alla stregua di qualsiasi altra attività di impresa aperta alla concorrenza e non possa, di conseguenza, essere riservato alla gestione di un unico soggetto quale, nel caso di specie, il gestore del servizio idrico integrato.

In conclusione, l'Autorità ritiene, pertanto, che il provvedimento n. 40513 del 13 novembre 2013 con cui il Comune di Gallarate ha avviato il procedimento per la rimozione di un manufatto cd. "casetta dell'acqua" realizzato dalla società Le Vie Pure S.r.l., la Deliberazione n. 178/2013 assunta dalla Giunta del Comune di Gallarate e, nella misura in cui presupponga l'affidamento in esclusiva dei servizi commerciali in questione, anche l'art. 5 del Regolamento comunale per la gestione dei servizi idrici, si pongono in contrasto con i principi a tutela della libera concorrenza e, in particolare, con l'art. 10 del Decreto Legislativo n. 59/10 di attuazione della c.d. Direttiva servizi nella misura in cui riserva alla società che gestisce il servizio idrico integrato un ulteriore servizio che non partecipa della stessa natura e che può, quindi, essere reso in regime di concorrenza da parte di tutti i soggetti che soddisfano i requisiti necessari al suo svolgimento. La

¹ Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante "*Norme in materia ambientale*", in G.U.R.I. n. 96, del 14 aprile, n. 88.

² Nota del Ministero della Salute, protocollo n. 4283 del 17 febbraio 2011, recane "*Unità distributive aperte al pubblico di acque destinate al consumo umano sottoposte a processi di trattamento*".

Deliberazione in esame, inoltre, nell'estendere impropriamente il monopolio che la società AMSC S.p.A. detiene nel mercato del servizio idrico integrato al mercato dell'erogazione di acqua microfiltrata, refrigerata e addizionata con anidride carbonica, integra, altresì, una violazione dell'art. 106 TFUE.

Ai sensi dell'articolo 21-bis, comma 2, della legge n. 287/90, il Comune di Gallarate dovrà comunicare all'Autorità, entro il termine di sessanta giorni dalla ricezione del presente parere, le iniziative adottate per rimuovere la violazione della concorrenza sopra esposta. Laddove entro il suddetto termine tali iniziative non dovessero risultare conformi ai principi concorrenziali sopra espressi, l'Autorità potrà presentare ricorso entro i successivi trenta giorni.

IL PRESIDENTE
Giovanni Pitruzzella

Comunicato in merito all'adeguamento del Comune di Gallarate al parere espresso dall'Autorità ex art. 21-bis della legge n. 287/1990 in merito al provvedimento del Comune di Gallarate (VA) di avvio del procedimento per la rimozione di un manufatto "Casetta dell'acqua" presso l'impianto di distribuzione carburanti in via Cappuccini, n. 40513 del 13 novembre 2013 e degli atti presupposti, con particolare riferimento alla deliberazione della Giunta comunale di Gallarate n. 170 del 14 ottobre 2013, recante "Installazione di alcuni punti di distribuzione di acqua pubblica refrigerata, naturale e gassata mediante erogatori chiamati "cassette dell'acqua" installabili su aree pubbliche nel territorio del Comune di Gallarate".

L'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato, nella riunione del 28 maggio 2014, ha deciso che non impugnerà davanti al Tar competente il provvedimento del Comune di Gallarate (VA) di avvio del procedimento per la rimozione di un manufatto "Casetta dell'acqua" presso l'impianto di distribuzione carburanti in via Cappuccini, n. 40513 del 13 novembre 2013 e gli atti presupposti, con particolare riferimento alla deliberazione della Giunta comunale di Gallarate n. 170 del 14 ottobre 2013, recante "Installazione di alcuni punti di distribuzione di acqua pubblica refrigerata, naturale e gassata mediante erogatori chiamati "cassette dell'acqua" installabili su aree pubbliche nel territorio del Comune di Gallarate".

Infatti, l'Autorità ha ritenuto che sono venuti meno i presupposti per il ricorso previsto dall'art. 21-bis della legge n. 287/1990.

In particolare, nel parere motivato deliberato nella riunione del 27 febbraio 2014 ai sensi dell'art. 21-bis della legge n. 287/1990, l'Autorità aveva rilevato che i provvedimenti del Comune integrassero una violazione dei principi nazionali ed europei a tutela della concorrenza, in specie del principio di libertà di accesso ed esercizio delle attività di servizi, ai sensi dell'art. 10 del d.lgs. n. 59/2010 e del principio di cui all'art. 106 TFUE, nella misura in cui sembravano impropriamente ricondurre l'attività di erogazione di acqua microfiltrata, refrigerata e addizionata

con anidride carbonica nel novero dei servizi pubblici e, in particolare, tra i servizi afferenti al servizio idrico integrato, riservando l'esercizio in regime di esclusiva alla società che gestisce il servizio idrico integrato nel Comune di Gallarate.

A seguito del ricevimento del parere motivato dell'Autorità, il Comune di Gallarate - con comunicazione pervenuta il 19 maggio 2014 - ha espresso alcune considerazioni in grado di risolvere le perplessità concorrenziali sollevate dall'Autorità con il suddetto parere motivato.

Infatti, l'Amministrazione locale ha precisato, da un lato, che l'installazione del manufatto "Casetta dell'acqua" costituisca un intervento di manutenzione straordinaria, ai sensi dell'art. 3, comma 1, lett. b) del d.P.R. n. 380/2001 e s.m.i. e che la sua ubicazione rientri in una zona a vincolo paesaggistico, soggetta alla procedura autorizzatoria, di cui all'art. 146 del d.lgs. n. 42/2004 e, dall'altro lato, che l'esercizio dell'attività commerciale di somministrazione di bevande, una volta terminati i lavori nel rispetto delle suddette procedure, sia subordinato alla presentazione della Segnalazione Certificata di Inizio Attività, ex art. 19 della l. n. 241/1990 e s.m.i.

Ciò posto, il Comune ha ulteriormente dichiarato che l'atto di indirizzo con cui conferisce mandato alla propria società *in house* di offrire alla cittadinanza il servizio delle casette dell'acqua non istituisce alcun regime di monopolio, né di esclusività. Preso atto di quanto esposto dal Comune rispetto al parere motivato formulato ai sensi dell'art. 21-*bis* della legge n. 287/1990, nella propria riunione del 28 maggio 2014, l'Autorità ha disposto l'archiviazione del procedimento, ritenendo che le circostanze comunicate siano suscettibili di rimuovere i dubbi concorrenziali espressi nel parere del 27 febbraio 2014.
